



REALIZZAZIONE DI UN MODESTO INVASO PER LO
STOCCAGGIO IDRICO IN LOCALITÀ CIMONCINO,
FOSSO DEI MERCANTI - CIG B003637EF2 - CUP J11F18000200002

STUDIO D'IMPATTO AMBIENTALE

L.R. 4/2018 – D.Lgs. 152/2006

01. QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO

Proponente: Comune di Montecreto, anche per conto dei Comuni di
Fanano, Riolunato, Sestola – marzo 2024

Coordinamento generale	<i>Ing. Elia Sargenti</i>
Quadro Progettuale, Traffico, Rumore	<i>Ing. Elia Sargenti</i>
Geologia, idrogeologia	<i>Geol. Daniele Sargenti</i>
Vegetazione, Flora, Fauna, Ecosistemi	<i>Dott Agostino Barbieri</i>
Riprese con drone, elaborazioni GIS	<i>Geol. Elisabetta Magnani</i>
Archeologia preventiva	<i>Dott. Roberta Micheli</i>
Archeologia di guerra preventiva	<i>Ass. "Linea Gotica" – Massimo Turchi</i>
Editing, Elaborazione immagini	<i>Dott.ssa Sara Sargenti</i>



1.	PREMESSA	3
1.1	INQUADRAMENTO	3
1.2	IL QUADRO LEGISLATIVO SULLA VIA E ALTRE NORMATIVE	4
2.	STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE	6
2.1	IL PIANO TERRITORIALE PAESISTICO REGIONALE PTPR.....	6
2.2	IL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE PTCP 2009	7
2.3	IL PIANO TERRITORIALE DEL PARCO REGIONALE DELL'ALTO APPENNINO MODENESE	14
2.4	LA PIANIFICAZIONE URBANISTICA COMUNALE	15
2.5	SISTEMA DEI VINCOLI	16
2.5.1	La Rete Natura 2000	16
3.	DECRETI E MISURE PER LA SICCIÀ	17
4.	CONCLUSIONI	18

1. PREMESSA

1.1 INQUADRAMENTO

Nel Comune di Fanano (MO) è in progetto la realizzazione di un invaso per lo stoccaggio idrico in località Cimoncino.

L'area di progetto si colloca nei pressi di una porta di accesso alla Stazione Invernale del Cimone, ed è facilmente accessibile tramite piste carrabili esistenti; essa interessa il corso del Fosso dei Mercanti ad una quota compresa tra i 1407 e i 1420 m s.l.m.; l'area ricade in una zona parzialmente boscata caratterizzata dalla presenza di numerosi percorsi e snodi utilizzati sia nella stagione invernale che in quella estiva per la fruizione turistico-ricreativa e naturalistica del territorio. Allo stato attuale si rileva la presenza di un piccolo edificio in stato di abbandono (ex stazione di partenza sciovia Mercanti) e di uno stato di modesto degrado ambientale dato dall'abbandono di rifiuti.

L'opera è assimilabile a un bacino di accumulo (volume 18.200 mc, superficie 6225 mq) con sbarramento in materiale sciolto, scogliera di sostegno a gravità in massi intasati con calcestruzzo e impermeabilizzazione parziale tramite telo, posto sull'asse del fosso dei Mercanti. La realizzazione dell'invaso avverrà attraverso lo scavo della porzione di monte dell'area di intervento e il successivo ricollocamento del materiale a valle per la realizzazione del rilevato di contenimento e dei percorsi di accesso all'invaso con un equilibrio tra sterri e riporti; l'invaso avrà forma irregolare per adattarsi alle caratteristiche morfologiche dell'area in cui va a inserirsi. Complessivamente l'opera, compresi i paramenti e i percorsi adiacenti alla vasca, avrà una dimensione lineare massima di circa 170 m (direzione est-ovest) e una larghezza variabile tra i 45 e i 120 m.




Figura 1 – INQUADRAMENTO GEOGRAFICO – GOOGLE EARTH




Figura 2 – CTR 2013 CON DTM

L'area interessata dal progetto si colloca nei pressi di località Cimoncino, all'interno della Stazione Invernale del Cimone, nel Comune di Fanano, Provincia di Modena.

LAT. WGS84: 44,196659302390032; LONG. WGS84: 10,729926071565696;

Altitudine (sezione di chiusura bacino di riferimento): 1407 m s.l.m.;

Carta Tecnica Regionale: ELEMENTI n. 236132, 236133, 251011, 251014 (1:5000);

Catastale: Comune di Fanano, Foglio 19 Mappale 208; Foglio 37 Mappali 1, 2 e 9;

Bacino idrografico principale: Torrente Fellicarolo; Bacino idrografico secondario: Fosso dei Mercanti.

1.2 IL QUADRO LEGISLATIVO SULLA VIA E ALTRE NORMATIVE

Il quadro legislativo sulla VIA è costituito da norme a tre livelli: comunitario, nazionale e regionale.

A livello nazionale le norme in materia di VIA sono:

- **Legge 8 luglio 1986, n. 349:** S.O. n. 59 G.U.R.I. 15 luglio 1986, n. 162 Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale e sue successive modifiche ed integrazioni.
- **D.P.C.M. 10 agosto 1988, n. 377:** Regolamentazione delle pronunce di compatibilità ambientale di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, recante istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale.



- **D.P.C.M. 27 dicembre 1988:** Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, adottate ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377 e sue successive modifiche ed integrazioni.
- **D.P.R. 12 aprile 1996:** Atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'art. 40, comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n. 146, concernente disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale (Gazzetta Ufficiale 27 marzo, n. 72)
- **D.P.R. 11 febbraio 1998:** Disposizioni integrative al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377, in materia di disciplina delle pronunce di compatibilità ambientale, di cui alla legge 8 luglio 1986, n. 349, art. 6 (Gazzetta Ufficiale 27 marzo, n. 72)
- **D.P.C.M. 3 settembre 1999:** Atto di indirizzo e coordinamento che modifica ed integra il precedente atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'art. 40, comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n. 146, concernente disposizioni in materia di valutazione dell'impatto ambientale (Gazzetta Ufficiale 27 dicembre, n. 302)
- **D.P.R. 2 settembre 1999, n. 348:** Regolamento recante norme tecniche concernenti gli studi di impatto ambientale per talune categorie di opere. G.U.R.I. 12 ottobre 1999, n. 240
- **D.L. 20 agosto 2002, n. 190:** Attuazione della legge 21 dicembre 2001, n. 443, per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale (Gazzetta Ufficiale 26 agosto 2002, n. 199, Suppl. Ordinario n. 174)
- **D.L. 3 aprile 2006, n. 152:** Norme in materia ambientale
- **D.L. 16 gennaio 2008, n. 4:** Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 recante norme in materia ambientale

A livello regionale, la Regione Emilia-Romagna ha disciplinato le procedure di VIA con:

- **Legge Regionale 18 maggio 1999, n. 9:** "Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale"
- **Legge Regionale 16 novembre 2000, n. 35:** "Modifiche alla L.R. 18 maggio 1999"
- **Testo coordinato** successivo dei due strumenti di cui sopra, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della RER il 22 dicembre 2000
- **Direttiva generale** sulla attuazione della Legge Regionale n. 9/99 "Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale" **Allegato A alla Delibera di Giunta N.ro 2002/1238** – approvata il 15/7/2002 con Oggetto: Approvazione Direttiva Generale sull'attuazione LR n. 9/99 "Disciplina procedura valutazione impatto ambientale" e delle "linee guida generali per redazione e valutazione degli elaborati per la procedura di verifica (screening) e del SIA per la procedura di VIA" (art. 8. LR n. 9/99)
- **Legge Regionale 6 luglio 2009 n. 6:** Governo e riqualificazione solidale del territorio
- **Delibera Giunta Regionale 987 del 12 luglio 2010:** Direttive sulle modalità di svolgimento delle procedure di verifica (screening) normate dal titolo II e delle procedure di VIA normate dal titolo III della LR 9 del 1999
- **L.R. 20 aprile 2012 n.3**
- **L.R. 26 luglio 2012 n.9**
- **L.R. 20 aprile 2018 n.4:** Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale dei progetti – e successive modifiche apportate da: L.R. 27 dicembre 2018, n.24; L.R. 29 dicembre 2020, n. 11; L.R. 12 luglio 2023, n. 7

Per quanto attiene la Rete Natura 2000, La Comunità Europea ha emanato le direttive:

- **Direttiva CEE Habitat 92/43** del 21 maggio 1992 “Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e delle flore e delle faune selvatiche”
- **Direttiva CEE 79/409** del 2 aprile 1979 “Conservazione degli uccelli selvatici”

Nel caso specifico, lo Studio viene predisposto con riferimento alle “Norme tecniche per la redazione degli Studi di impatto ambientale” di cui al DPCM 27/12/88, nonché della LR 9/99 e successive modifiche ed integrazioni e ai sensi dell’art. 5 del DPR 8 settembre 1997, n. 357 “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43 CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche” che disciplina la procedura della Valutazione d’Incidenza per i progetti che ricadano nei Siti d’Importanza Comunitaria e Zone di Protezione Speciale (SIC e ZPS).

Infine, risulta di particolare rilievo, il recente

- **D.L. 14 aprile 2023, n. 39 Decreto siccità, disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l’adeguamento delle infrastrutture idriche.**

2. STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE

2.1 IL PIANO TERRITORIALE PAESISTICO REGIONALE PTPR

Il Piano Territoriale Paesistico Regionale è un importante strumento attraverso cui la Regione tutela e valorizza l'identità paesaggistica e culturale del territorio. Il Piano Territoriale Paesistico Regionale della Regione Emilia-Romagna, vigente dal 29 dicembre 1986, ha l'obiettivo di indirizzare i processi di trasformazione ed utilizzazione del territorio, con particolare riguardo a:

- 1. "conservare i connotati riconoscibili della vicenda storica del territorio nei suoi rapporti complessi con le popolazioni insediate e con le attività umane;*
- 2. garantire la qualità dell'ambiente, naturale ed antropizzato, e la sua fruizione collettiva;*
- 3. assicurare la salvaguardia del territorio e delle sue risorse primarie, fisiche, morfologiche e culturali;*
- 4. individuare le azioni necessarie per il mantenimento, il ripristino e l'integrazione dei valori paesistici e ambientali, anche mediante la messa in atto di specifici piani e progetti."*




Figura 3 – PIANO TERRITORIALE PAESISTICO REGIONALE – UDP 23, DORSALE APPENNINICA IN AREA EMILIANA

Il PTPR suddivide il territorio regionale in 23 unità di paesaggio definite quali *"ambiti territoriali aventi specifiche, distintive ed omogenee caratteristiche di formazione ed evoluzione, da assumere come specifico riferimento nel processo di interpretazione del paesaggio e di attuazione del Piano stesso"*.


L'area in esame rientra nell'unità di paesaggio n. 23, denominata "Dorsale appenninica in area emiliana": essa si riferisce ad un territorio esteso per più di 1.100 km² che percorre la dorsale appenninica lungo le province di Modena, Reggio Emilia, Bologna, Parma e Piacenza. Il territorio risulta per la maggior parte boscato (più del 60%), anche se esiste un'alta percentuale di aree agricole (circa il 12%), considerando anche il fatto che più del 45% del territorio stesso è posto ad una quota superiore ai 1.200msm. In tale unità di paesaggio sono presenti i seguenti vincoli: vincolo idrogeologico, vincolo sismico, vincolo paesistico, oasi di protezione della fauna.

2.2 IL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE PTCP 2009

Il Piano si propone come fine principale quello di programmare e pianificare l'evoluzione del sistema territoriale, assegnando massima priorità alla qualità della vita della popolazione, alla conservazione della biodiversità, nonché a consolidare modelli di sviluppo coerenti con criteri di sostenibilità stabiliti dagli organismi internazionali.

Anche il PTCP suddivide il territorio provinciale in unità di paesaggio, porzioni di territorio omogenee dal punto di vista fisico e ambientale. **L'area in esame rientra nell'unità di paesaggio n. 23, denominata "Dorsale appenninica in area emiliana"**. Essa si riferisce a un territorio esteso per più di 1.100 km² che percorre la dorsale appenninica lungo le province di Modena, Reggio Emilia, Bologna, Parma e Piacenza. Il territorio risulta per la maggior parte boscato (più del 60%), anche se esiste un'alta percentuale di aree agricole (circa il 12%), considerando anche il fatto che più del 45% del territorio stesso è posto ad una quota superiore ai 1.200msm. In tale unità di paesaggio sono presenti i seguenti vincoli: vincolo idrogeologico, vincolo sismico, vincolo paesistico, oasi di protezione della fauna. L'area è caratterizzata dalla forte presenza di impianti sciistici, di risalita e delle infrastrutture connesse, che influenzano in modo importante il paesaggio.

La carta dei beni culturali e paesaggistici (quadro conoscitivo, Tav 7.3, qui non riportata) individua e rappresenta i beni e le aree su cui si applicano le disposizioni dei decreti ministeriali perfezionati, in relazione all'interesse storico, culturale o paesaggistico che tali beni e aree rappresentano. Tale carta rappresenta gli immobili e le aree di notevole interesse pubblico e i beni culturali limitatamente a quelli sottoposti a specifici decreti di tutela aggiornati alla data di inserimento. L'area interessata dal progetto in esame non ricade in alcuna disposizione in materia.



Struttura del paesaggio e tutela del paesaggio identitario

Principali ambiti di paesaggio (Art. 34)

	Ambito di crinale (Art. 34, comma 4a)
--	---------------------------------------

Figura 4 – PTCP 2009 – ESTRATTO CARTA DELLA TUTELA DELLE RISORSE PAESISTICHE E STORICO CULTURALI

Con riferimento alla Carta della tutela delle risorse paesistiche e storico culturali (elaborati cartografici, Tav 1.1.10) l'area ricade all'interno del **sistema di crinale** (art. 20 delle Norme di attuazione del PTCP), nonché nella **perimetrazione dell'ambito di crinale** (art. 34, comma 4a delle Norme di attuazione del PTCP), il quale coincide con il territorio del Parco Del Frignano e della relativa area contigua, la cui funzione è quella di tutelare e valorizzare uno dei sistemi ecologico-paesistici più prestigiosi della provincia di Modena. Il Piano territoriale del Parco e le sue politiche attive costituiscono lo strumento individuato per perseguire tali obiettivi.




Figura 5 – PTCP 2009 – ESTRATTO CARTA DELLA TUTELA DELLE RISORSE NATURALI, FORESTALI E DELLA BIODIVERSITÀ DEL TERRITORIO

Aree Protette (L.R. 06/2005)	
	Parco Regionale - zona parco (Art.31)
	Parco Regionale - area contigua (Art.31)
	Riserve Naturali (Art.31)
Territori vocati all'ampiamiento o istituzione di aree protette (Art.31)	
	Proposta di Aree di Riequilibrio Ecologico
	Proposta di "Paesaggio naturale e seminaturale protetto della collina occidentale modenese"
Parchi Provinciali	
	Parco della Resistenza Monte Santa Giulia
Rete Natura 2000	
	Siti di Importanza Comunitaria - SIC (Art.30)
	Zone di Protezione Speciale - ZPS (Art.30)
	Siti di Importanza Comunitaria e Zone di Protezione Speciale - SIC e ZPS (Art.30)
Sistema forestale boschivo	
	Aree forestali (Art.21)
Elementi funzionali della rete ecologica provinciale	
	Nodi ecologici complessi (Art.28)

L'area interessata dal progetto ricade all'interno della **rete ecologica provinciale** (art. 26 Norme di Attuazione PTCP 2009), in particolare entro un **nodo ecologico complesso**. La rete ecologica è un sistema polivalente di nodi rappresentati da elementi ecosistemici tendenzialmente areali dotati di dimensioni e struttura ecologica tali da svolgere il ruolo di serbatoi di biodiversità e possibilmente di produzione di risorse ecocompatibili in genere, nonché corridoi rappresentati da elementi ecosistemici sostanzialmente lineari di collegamento tra nodi, che svolgono funzioni di rifugio, sostentamento, via di

transito ed elemento captatore di nuove specie. I corridoi, innervando il territorio, favoriscono la tutela, la conservazione e l'incremento della biodiversità flora - faunistica legata alla presenza e alla sopravvivenza di ecosistemi naturali e semi-naturali. Gli obiettivi perseguiti dalle reti ecologiche sono: contrastare i processi di impoverimento biologico; favorire il raggiungimento di una qualità ecologica diffusa; valorizzare la funzione di corridoio ecologico svolta dai corsi d'acqua e dai canali, riconoscendo alle fasce di pertinenza e tutela fluviale il ruolo di ambiti vitali propri del corso d'acqua; promuovere il controllo della forma urbana e dell'infrastrutturazione territoriale, la distribuzione spaziale e la qualità tipomorfológica degli insediamenti e delle opere in modo che possano costituire occasione per realizzare unità funzionali della rete ecologica; promuovere la diffusione di una cultura e sensibilizzazione ambientale negli attori della comunità locale; minimizzare la frammentazione del territorio determinata dalle infrastrutture, prevedendo opere di mitigazione e di inserimento ambientale, in grado di garantire comunque sufficienti livelli di continuità ecologica.

Tra gli elementi strutturanti la rete ecologica di livello provinciale si trovano i **nodi ecologici complessi** (art. 28 Norme di attuazione PTCP 2009), costituiti da unità areali naturali e semi-naturali di specifica valenza ecologica o che offrono prospettive di evoluzione in tal senso con funzione di capisaldi della rete. Il nodo complesso può comprendere anche corridoi o tratti di questi. La perimetrazione dei nodi complessi è derivata, a seconda dei casi, dalle perimetrazioni del sistema delle Aree protette regionali (L.R.6/2005), dei siti di Rete Natura2000, dalle Zone di tutela naturalistica ai sensi dell'art. 24 del PTCP e da altre aree di



interesse ecologico. All'interno dei nodi complessi e dei corridoi della rete ecologica di livello provinciale, fatto salvo il rispetto delle eventuali norme di tutela ambientale, i Piani Strutturali Comunali non possono prevedere ambiti per i nuovi insediamenti né nuovi ambiti specializzati per attività produttive. La pianificazione urbanistica comunale, oltre agli interventi di riqualificazione, di trasformazione e completamento degli ambiti consolidati, può prevedere interventi volti all'educazione, alla valorizzazione ambientale e alla sicurezza del territorio, interventi a sostegno delle attività agricole. In base alle direttive del PSC, il RUE disciplina gli usi ammessi nel rispetto delle esigenze delle attività agricole, secondo il principio generale di non compromettere le finalità, limitando l'ulteriore impermeabilizzazione dei suoli.

L'area rientra inoltre in **Area contigua al Parco del Frignano** (Aree protette – art. 31 NTA PTCP, di cui si riporta uno stralcio:)

«Le Aree protette, nella loro specificità, costituiscono parti integranti e strutturanti della rete ecologica di livello provinciale e locale.

Finalità delle Aree protette:

Le Aree protette sopra definite perseguono le finalità principali di seguito riportate, secondo quanto previsto dalla legislazione nazionale e regionale vigente in materia:

- *la conservazione del patrimonio naturale, storico – culturale e paesaggistico;*
- *la promozione socio-economica delle comunità residenti basata sulla valorizzazione di tale patrimonio.*

Tali finalità generali insieme a quelle specifiche della singola area protetta espressamente individuate dal relativo provvedimento istitutivo, devono essere perseguite dall'Ente di gestione e dai Comuni e loro associazioni mediante il coinvolgimento diretto delle realtà sociali ed economiche interessate. [...]

Gli strumenti di pianificazione e programmazione provinciale, comunale e delle Aree protette, provvedono, particolarmente in tali aree, ad armonizzare gli assetti insediativi e infrastrutturali del territorio e a promuovere attività e iniziative di tipo economico-sociale in linea con le finalità di tutela dell'ambiente naturale e delle sue risorse, attraverso scelte di pianificazione e modalità gestionali orientate ad uno sviluppo socio-economico ed ambientale sostenibile.»

Il luogo ove è prevista la realizzazione dell'invaso rientra nelle aree del “**sistema forestale e boschivo**” normate dall'articolo 21 delle Norme Tecniche Attuative (NTA) del PTCP 2009 approvato della Provincia di Modena. L'art. 21 delle NTA assegna alle aree boschive una serie di tutele, di tipo naturalistico, paesaggistico-ambientale e di protezione idrogeologica, oltre che di ricerca scientifica, di riequilibrio climatico, di funzione turistico-ricreativa e produttiva. Prevede quindi una serie di divieti, ma allo stesso tempo consente alcune tipologie di intervento.

Si riporta il testo dei commi 5, 6 e 8 dell'art. 21:

5. La gestione dei terreni di cui al comma 1 persegue l'obiettivo della ricostituzione del patrimonio boschivo come ecosistema forestale polifunzionale, e pertanto sono ammessi esclusivamente:

a. la realizzazione di opere di difesa idrogeologica ed idraulica

a bis. gli interventi di cui ai successivi commi 8 e 9 [...]

6: Nel sistema forestale boschivo è ammessa la realizzazione esclusivamente delle opere pubbliche o di interesse pubblico di natura tecnologica e infrastrutturale, a condizione che le stesse siano esplicitamente previste dagli strumenti di pianificazione nazionali, regionali, provinciali o comunali, che ne verifichino la compatibilità con le disposizioni del presente Piano, ferma restando la sottoposizione a valutazione di impatto ambientale per le quali essa sia richiesta da disposizioni comunitarie, nazionali o regionali. [...]



8. La realizzazione delle opere pubbliche o di interesse pubblico di natura tecnologica e infrastrutturale di cui al comma 6 per la cui attuazione la legislazione vigente non richieda la necessaria previsione negli strumenti di pianificazione territoriale, urbanistica o di settore in considerazione delle limitate dimensioni, è subordinata alla espressa verifica di compatibilità paesaggistico-ambientale effettuata dal Comune nell'ambito delle ordinarie procedure abilitative dell'intervento, se e in quanto opere che non richiedano la valutazione di impatto ambientale. [...]

L'invaso in progetto rientra fra quelli di cui al comma 8, in considerazione dell'interesse pubblico, ai sensi del disposto della L.387/2003 e delle limitate dimensioni. Deve quindi intendersi come consentito, alle condizioni che l'art. 21 detta nei punti successivi.

Si riporta quindi il testo dei commi 9 e 10:

9. (P) Gli interventi di cui ai commi 5, 6 e 8 devono comunque avere caratteristiche, dimensioni e densità tali da:

- rispettare le caratteristiche del contesto paesaggistico, l'aspetto degli abitati, i luoghi storici, le emergenze naturali e culturali presenti;
- essere realizzati e integrati, ove possibile, in manufatti e impianti esistenti anche al fine della minimizzazione delle infrastrutture di servizio;
- essere localizzati in modo da evitare dissesti idrogeologici, interessare la minore superficie forestale e boschiva possibile, salvaguardando in ogni caso le radure, le fitocenosi forestali rare, i boschetti in terreni aperti o prati secchi, le praterie di vetta, le aree umide, i margini boschivi. Inoltre, le strade poderali ed interpoderali e le piste di esbosco e di servizio forestale di cui al comma 5 non devono avere larghezza superiore a 3,5 metri lineari né comportare l'attraversamento in qualsiasi senso e direzione di terreni con pendenza superiore al 60% per tratti superiori a 150 metri. Qualora interessino proprietà assoggettate a piani economici e a piani di coltura e conservazione ai sensi della Legge Regionale 4 settembre 1981, n. 30, le piste di esbosco e di servizio forestale possono essere realizzate soltanto ove previste in tali piani regolarmente approvati.

10.(P) I progetti relativi agli interventi di trasformazione di cui ai precedenti commi 6 e 8, devono essere corredati dalla esauriente dimostrazione sia della necessità della realizzazione delle opere stesse, sia dell'insussistenza di alternative, e devono contemplare eventuali opere di mitigazione finalizzate a ridurre gli effetti negativi derivanti dall'intervento. Il progetto relativo alle opere di natura tecnologica e infrastrutturale da realizzare in area forestale o boschiva ai sensi dei commi 6 e 8 deve contemplare, altresì, gli interventi compensativi dei valori compromessi.

Il presente progetto non presenta elementi ostativi verso tali prescrizioni: gli aspetti paesaggistici vengono valutati nella apposita relazione e sono soggetti al parere della Soprintendenza.




Figura 6 – ESTRATTO CARTA SISTEMA INFORMATIVO FORESTALE REGIONE EMILIA ROMAGNA

L'intervento ricade in un nodo ecologico complesso. Nelle valutazioni del Quadro Ambientale si argomenterà in merito ai relativi impatti.

L'area non ricade entro una zona di possibile alimentazione delle sorgenti, e non comprende sorgenti captate ad uso idropotabile (vedi Figura 7).

Per quanto riguarda la cartografia del dissesto, l'area è interessata da frana quiescente (vedi Figura 8). Per questo punto si rimanda alla Relazione geologica di pertinenza di questo studio e al fascicolo 03.QA

Non si rilevano pertanto norme ostative alle attività previste dal progetto.

Aree di possibile alimentazione delle sorgenti




Figura 7 – PTCP 2009 – ESTRATTO CARTA RISCHIO INQUINAMENTO ACQUE: PROTEZIONE DELLE ACQUE SUPERFICIALI E SOTTERRANEE DESTINATE AL CONSUMO UMANO




Figura 8 – PTCP 2009 – ESTRATTO CARTA DEL DISSESTO: RISCHIO DA FRANA

Zone ed elementi caratterizzati da fenomeni di dissesto e instabilità				Art.15
			Aree interessate da frane attive	
			Aree interessate da frane quiescenti	



2.3 IL PIANO TERRITORIALE DEL PARCO REGIONALE DELL'ALTO APPENNINO MODENESE

Il Parco Regionale dell'Alto Appennino Modenese, altrimenti detto Parco del Frignano, dal nome storico della regione montuosa in cui è collocato, è stato istituito con Legge Regionale n. 11 del 2 aprile 1988 – *Disciplina dei parchi regionali e delle riserve regionali*, con la quale si è provveduto a disciplinare l'istituzione e la gestione dei parchi e delle riserve naturali regionali, nonché a sancire i collegamenti con la pianificazione territoriale, in particolare con il Piano Paesistico Regionale. Successivamente l'atto giuridico è stato adeguato, attraverso la Legge Regionale n. 40192, alla Legge Quadro nazionale n. 394 del 1991.

Il Parco del Frignano presenta una superficie complessiva di 15.791 ettari, dei quali 9.117 ettari di parco propriamente detto ripartiti in due settori, fisicamente separati dal marcato avvallamento dell'Abetone e dalla conca di Fiumalbo, cui si aggiungono 6.519 ettari di territorio adibito a zona preparco. Il Parco occupa il versante nord-orientale dell'Appennino Tosco-Emiliano, nel tratto compreso tra l'Appennino Reggiano ad ovest e l'Appennino Bolognese ad est; l'altitudine varia da circa 550 metri s.l.m. sul Rio Fellicarolo fino alle quote più alte del crinale, con la cima del Monte Cimone a quota 2165 metri s.l.m., la più alta dell'Appennino Settentrionale.

Il Piano territoriale del Parco costituisce lo strumento generale che regola l'assetto del territorio, dell'ambiente e degli habitat compresi nel suo perimetro e il suo raccordo con il contesto. Il Piano, in coerenza con la legge istitutiva del Parco, indica gli obiettivi specifici e di settore e le relative priorità, precisa, mediante azzonamenti e norme, le destinazioni d'uso da osservare in relazione alle funzioni assegnate alle sue diverse parti.

Il Piano, nel rispetto delle previsioni del Piano territoriale paesistico regionale (PTPR), attua le previsioni dettate dal Programma regionale e **costituisce stralcio del Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP)** di cui all'articolo 26 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 (Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio). Le Norme di Attuazione del Piano Territoriale del Parco hanno valore prevalente sulle eventuali diverse previsioni e destinazioni degli strumenti urbanistici già presenti.

Il sistema delle Aree Naturali protette è stato normato dalla **LEGGE REGIONALE 17 febbraio 2005, n. 6** "Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della Rete Natura 2000" con le modifiche apportate da: L.R. 21 febbraio 2005 n. 10

La legge stabilisce la zonizzazione dei parchi definendo le specifiche destinazioni d'uso e i differenti gradi di tutela delle varie aree:

Zona A di "protezione integrale" nella quale *«l'ambiente naturale è protetto nella sua integrità. È consentita l'osservazione a scopi scientifici e didattici previa autorizzazione dell'Ente di Gestione del Parco»*

Zona B di "protezione generale" *«nella quale suolo, sottosuolo, acque, vegetazione e fauna sono rigorosamente protetti. È vietato costruire nuove opere edilizie, ampliare costruzioni esistenti ed eseguire opere di trasformazione del territorio che non siano specificamente rivolte alla tutela dell'ambiente e del paesaggio. Sono consentite le attività agricole, silvo-culturali, zootecniche non intensive, agrituristiche ed escursionistiche nonché le infrastrutture necessarie al loro svolgimento»*

Zona C di "protezione ambientale" *«nella quale sono consentite attività agricole, forestali, zootecniche non intensive ed altre attività compatibili nel rispetto delle finalità generali e della normativa del parco. Sono consentite le costruzioni e le trasformazioni edilizie compatibili con la valorizzazione dei fini istitutivi del parco e delle attività consentite»*

Zona di "pre-parco", o area contigua, esterna ai confini del parco vero e proprio. In tale zona il piano territoriale disciplina le attività economiche, sociali, ricreative, sportive e culturali in modo tale che non siano in contrasto con i fini fondamentali del Parco.

L'area interessata dal progetto RICADE entro il perimetro dell'area contigua del Parco del Frignano.

2.4 LA PIANIFICAZIONE URBANISTICA COMUNALE

Con Delibera di Consiglio Comunale n. 42 del 31.12.2020 è stata adottata variante specifica al Piano Regolatore Generale del Comune di Fanano ai sensi dell'art. 15 L.R. 47/78 e succ. mod., in modo da includere l'area interessata dal progetto in uno *spazio pubblico a verde naturale*.

Le figure 9 e 10 illustrano quanto esposto.




Figura 9 – ESTRATTO PRG COMUNE DI FANANO: PRG VIGENTE




Figura 10 – ESTRATTO PRG COMUNE DI FANANO: PRG VARIATO

SERVIZI ED ATTREZZATURE PUBBLICHE - ZONE OMOGENEE G E F



Spazi pubblici a verde naturale / Spazi pubblici a verde attrezzato

30,35

2.5 SISTEMA DEI VINCOLI

2.5.1 La Rete Natura 2000

La formazione e la gestione del sistema regionale delle Aree protette e dei siti della Rete natura 2000, tra questi anche l'area del Parco del Frignano, è stata costituita per osservare le seguenti finalità:

- a) conservare, tutelare, ripristinare e sviluppare il funzionamento degli ecosistemi, degli habitat e dei paesaggi naturali e seminaturali per la tutela della diversità biologica genetica, specifica ed ecosistemica in considerazione dei suoi valori ecologici, scientifici, educativi, culturali, ricreativi, estetici, economici e sociali;
- b) promuovere la conoscenza e la fruizione conservativa dei beni naturali, ambientali e paesaggistici per arricchire le opportunità di crescita civile e culturale della collettività;
- c) conservare e valorizzare i luoghi, le identità storico-culturali delle popolazioni locali ed i prodotti tipici delle aree protette, favorendo la partecipazione attiva delle popolazioni interessate alla pianificazione, alla programmazione e alla gestione del loro territorio;
- d) integrare il sistema delle Aree naturali protette e dei siti della Rete natura 2000 nelle strategie unitarie di pianificazione della qualità ambientale, territoriale e paesaggistica che promuovono lo sviluppo sostenibile dell'Emilia-Romagna;
- e) contribuire alla formazione ed alla gestione coordinata del sistema nazionale delle Aree naturali protette, della rete ecologica regionale e di quella nazionale, nonché alla promozione di azioni e progetti sostenibili di scala regionale, interregionale, nazionale per le Aree protette appartenenti ai sistemi territoriali dell'Appennino e del bacino fluviale del fiume Po.

Natura 2000 è il nome che il Consiglio dei Ministri dell'Unione Europea ha assegnato ad un sistema coordinato e coerente (una "rete") di aree destinate alla conservazione della diversità biologica presente nel territorio dell'Unione stessa ed in particolare alla tutela di una serie di habitat e specie animali e vegetali indicati negli allegati I e II della Direttiva Habitat. La creazione della rete Natura 2000 è infatti prevista dalla direttiva europea n. 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla "conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche". L'obiettivo della direttiva è però più vasto della sola creazione della rete, avendo come scopo dichiarato di contribuire a salvaguardare la biodiversità mediante attività di conservazione, non solo all'interno delle aree che costituiscono la rete Natura 2000, ma anche con misure di tutela diretta delle specie la cui conservazione è considerata un interesse comune di tutta l'Unione. Il recepimento della direttiva è avvenuto in Italia nel 1997 attraverso il Regolamento D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357.

L'intervento non ricade all'interno del Sito di Importanza Comunitaria e Zona di Protezione Speciale "IT4040001 Monte Cimone – Libro Aperto – Lago di Pratignano".

2.5.2 Altri vincoli di legge di derivazione nazionale

Le attività in progetto sono soggette alle seguenti autorizzazioni:

Autorizzazione paesaggistica

Con riferimento al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 dicembre 2005, all'art. 146 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, e all'Accordo tra Ministero per i beni e le attività culturali della Regione Emilia-Romagna e le Associazioni delle autonomie locali del 9 ottobre 2003, ai sensi dell'art. 46, commi 1-3, della L.R. n. 31/02, è *"competenza del Comune rilasciare l'autorizzazione paesaggistica sulla base del parere della Commissione per la qualità architettonica e del paesaggio"*.

Nell'allegato al DPCM sono definiti le finalità, i criteri di redazione, i contenuti della relazione paesaggistica che correde, congiuntamente al progetto dell'intervento che si propone di realizzare e alla relazione di progetto, l'istanza di autorizzazione paesaggistica.

Nell'allegato B all'Accordo di cui sopra si definiscono gli ambiti di applicazione e le modalità per presentare suddetta autorizzazione indicando, quale *"documentazione da allegare al progetto"* sottoposto ad autorizzazione paesaggistica, una specifica *"Relazione paesaggistica-ambientale"*. Lo stesso allegato B all'Accordo tra Ministero per i beni e le attività culturali della Regione Emilia-Romagna e le Associazioni delle autonomie locali del 9 ottobre 2003, definisce in dettaglio i contenuti richiesti a detta Relazione, ribaditi nel Decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 139.

Autorizzazione inerente il Vincolo Idrogeologico

Il progetto è soggetto a Vincolo Idrogeologico ai sensi dell'art. 150 2° comma della L.R. 3/1999.

Nulla osta del Parco AAM

3. DECRETI E MISURE PER LA SICCITÀ

- D.L. 14 aprile 2023, n. 39 Decreto siccità, disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche

La Regione Emilia Romagna, dopo avere dichiarato "siccità estrema", a partire dal 2023 ha approvato una prima serie di misure per il contrasto alla siccità.

Diventa dunque rilevante, per il sistema acquedottistico Cimone, poter fidare su una riserva idrica supplementare.



4. CONCLUSIONI

Dall'analisi del Quadro di Riferimento Programmatico relativo al progetto per la realizzazione di un invaso per lo stoccaggio idrico in località Cimoncino – Fosso dei Mercanti emerge che:

Per quanto riguarda il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale approvato dalla Provincia di Modena nel 2009, l'area oggetto di intervento RICADE:

- in area forestale (art. 21 NTA)
- all'interno della rete ecologica provinciale (art. 26)

L'area NON RICADE entro una zona di possibile alimentazione delle sorgenti, e NON comprende sorgenti captate ad uso idropotabile.

Per quanto riguarda la cartografia del dissesto, l'area RICADE su zona interessata da frana quiescente.

L'area interessata dal progetto RICADE:

- entro il perimetro del Parco Regionale dell'Alto Appennino Modenese, in area contigua.

L'area interessata dal progetto NON RICADE:

- all'interno del Sito di Importanza Comunitaria e Zona di Protezione Speciale "IT4040001 Monte Cimone – Libro Aperto – Lago di Pratignano" della Rete Natura 2000

Per quanto riguarda il Piano Regolatore Generale del Comune di Fanano, l'attuale previsione identifica in corrispondenza dell'area ove è prevista la realizzazione dell'invaso una zona di territorio destinata a spazio pubblico a verde naturale.

Il progetto è soggetto a Vincolo Idrogeologico ai sensi dell'art. 150 2° comma della L.R. 3/1999 e ad Autorizzazione Paesaggistica ai sensi all'art. 146 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42.

Non si rilevano norme ostative alle attività previste dal progetto.

Fanano, marzo 2024

Ing. Elia Sargenti